

**società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento -
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12370 del 03/06/2014**

società - di capitali - in genere - Violazione del diritto di prelazione del socio - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni - Onere di allegazione in capo al prelazionario - Sussistenza - Risarcimento in via equitativa - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12370 del 03/06/2014

Non sussiste un danno "in re ipsa" in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l'acquisto della partecipazione societaria poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne deriva che grava su quest'ultimo l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, e, solo in tal caso, può giustificarsi la eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ragione della impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12370 del 03/06/2014

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1226

Cod. Civ. art. 2470

Cod. Civ. art. 2479